



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO
DAL D.LGS. N. 231/2001**

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Approvato</i>
00	23 Dicembre 2021	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione
01	29/09/2023	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

Sommario

PARTE GENERALE.....	3
1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO.....	3
2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA.....	4
3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231	4
a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti	4
b. Gli enti ai quali si applica la normativa	4
c. I potenziali autori dei reati 231.....	4
d. I reati presupposto	5
e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità.....	15
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE.....	16
a. Gli elementi componenti	16
b. La funzione esimente del Modello	16
c. Gli obiettivi e le finalità	16
d. Approvazione e recepimento del Modello.....	17
e. Modifiche ed integrazioni.....	17
f. Attuazione del Modello	18
g. I principi generali di controllo.....	18
h. Il 'Whistleblowing'	18
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
a. Composizione, funzioni e compiti.....	19
b. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	20
c. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	21
6. IL WHISTLEBLOWING IN ARTELIER - Policy e Linee guida per la gestione delle segnalazioni	22

PARTE GENERALE

1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, per brevità, indicato anche come il “Decreto”), allo scopo di istituire formalmente un’efficace struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione di Artelier Società Cooperativa (da adesso anche “Artelier”) ai fini della prevenzione di possibili condotte illecite poste in essere da parte di soggetti apicali o sottoposti nell’interesse o vantaggio della Cooperativa.

Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa (il “Modello”). Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto della Cooperativa in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. La mappatura dei settori “a rischio” richiede continui aggiornamenti nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dell’Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di adozione del Modello e successivi aggiornamenti si sviluppa in diverse fasi:

Fase I: raccolta e analisi documentale

Questa fase si riferisce alla raccolta e analisi della documentazione ufficiale utile a ricostruire la struttura organizzativa e societaria di Artelier (a titolo esemplificativo e non esaustivo: deleghe/procure, mansionari, organigramma, visura della C.C.I.A.A.,etc).

Fase II: identificazione delle attività a rischio

L’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento alla possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/200 è svolta mediante interviste condotte da professionisti esterni con le diverse funzioni aziendali (owner di processo), al fine di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell’esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste di cui sopra si rilevano le procedure comportamentali e i protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette

valutazioni si determina il livello di criticità (alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase IV: Gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare eventuali carenze del sistema esistente. In relazione quindi alle aree di rischio identificate si individuano le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA

Artelier è una impresa sociale di nuova generazione nata il 12 gennaio 2006. La Cooperativa, che opera in numerosi settori, tra cui l'ambito terapeutico, riabilitativo per quanto riguarda i servizi di neuropsichiatria infantile e socio-sanitario. Artelier ha una struttura di governance tipo tradizionale composta da un Consiglio di Amministrazione

3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231

a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le Cooperative di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (Cooperativa di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

c. I potenziali autori dei reati 231

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del Decreto):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della Cooperativa per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

d. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i **delitti** del Codice penale **attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico** (artt. 24 e 25 del Decreto):

- art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)
- art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)
- art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture (articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020)
- art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)
- art. 640 ter c.p. - Frode informatica
- art. 2. L. 23/12/1986, n.898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020)
- art. 314 c.p. - Peculato (limitatamente al primo comma) (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.)
- art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

- art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio (articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020)
- art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - ha previsto l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi **delitti informatici e trattamento illecito di dati**:

- art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 24 ter del Decreto prevede alcuni **delitti di criminalità organizzata** (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015) di seguito indicati:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera
- art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

Tra i delitti del Codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016):

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente i **reati**, di seguito indicati, **contro l'industria e il commercio**:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i **delitti in materia societaria** previsti dal Codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017):

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali (e art. 2621 bis c.c. se i fatti sono di lieve entità)
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito con l'art. 173-bis del T.U.F.), ma con esclusivo riferimento alle società quotate
- art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della Società di revisione (abrogato dall'art. 27, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) e sostituito con nuova fattispecie

- art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo art. 2626 c.c.
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.p. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. (comma 1 e 2) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i **delitti**, codicistici e no, **con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003). L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte finalizzate a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano attuare reati di terrorismo

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-quater 1 c.p. - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale L. n. 153/2016,
- art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270-quinquies.2 c.p. - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280-ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 289-ter c.p.- Sequestro a scopo di coazione (articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018)
- art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p.- Banda armata: formazione e partecipazione
- art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

- L. n. 342/1976, art. 1 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- L. n. 342/1976, art. 2 - danneggiamento delle installazioni a terra Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Tra i **delitti del Codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale** (art. 25 quater1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7):

- art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i **delitti del Codice penale contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003 e modificato alla L. n. 199/2016):

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
- art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 quater c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 quinquies c.p.- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

Tra i **delitti extra codice** (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) **afferenti il mercato finanziario** (art. 25 sexies, introdotto dalla L. n- 62/2005, **Reati di abuso di mercato**), la persona giuridica può altresì rispondere di illeciti amministrativi introdotti nel T.U.F. (unitamente alle relative sanzioni amministrative):

- art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 - Manipolazione del mercato
- art. 187 quinquies - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato.

Tra i delitti del Codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità fisica della persona commessi con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori** (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati posti a **tutela del patrimonio e del sistema economico - finanziario** (art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021) insistono i reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**:

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio.

Recentemente sono stati inseriti anche i **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1 – introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184):

- art. 493-ter c.p.- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640-ter c.p - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende poi la responsabilità dell'ente ai **delitti extra codice in materia di violazione del diritto d'autore** di seguito riportati:

- artt. 171, comma 1, lettera a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.
- art. 171, comma 3, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171 bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.
- Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.
- Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
- Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 novies nella parte speciale del Decreto (ora **art. 25 decies**) che estende la responsabilità dell'ente al **reato di induzione e a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377 bis c.p..

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'**art. 25 undecies**, che amplia la responsabilità dell'ente ai **reati ambientali** di seguito indicati. Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 e da ultimo dal D.Lgs 21/2018:

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

- art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE (C.D. CODICE DELL'AMBIENTE)

INQUINAMENTO IDRICO

- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)

RIFIUTI

- art. 256 D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)

BONIFICA DEI SITI

- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) ¹

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

¹ Si precisa che le sanzioni cui agli articoli 260-bis del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole). Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti. Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo. In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale. Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai previgenti oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti.

- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 1, 2, 3 bis e art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 duodecies, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per **l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**. La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25 duodecies inserendovi anche i **reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** – di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

Sempre con la Legge 167/2017 è stato introdotto l'art. 25 terdecies che ha aggiunto al catalogo dei reati rilevanti ai fini del Decreto l'art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che punisce **condotte di propaganda e istigazione a commettere violenza per motivi di razzismo e xenofobia** (ora transitate all'art. 604 bis c.p.). L'art. 25 - quaterdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dall'art. 5 comma 1, Legge 3 maggio 2019, n.39 prevede poi la responsabilità dell'ente per **reati di frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Si è aggiunto poi alla fine del 2019, l'introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies nel D. Lgs. 231/2001 in materia di **reati tributari**. con il Decreto-legge n. 124 del 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. Decreto fiscale:

L'art. 39 del suddetto Decreto ha introdotto nel novero dei reati presupposto 231:

- l'illecito penale tributario di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000 in materia di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"
- il delitto di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2000,

- il delitto di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 74/2000
- il delitto di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000;
- il delitto di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” previsto dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Con il Decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziaria dell’Unione mediante il diritto penale (la c.d. “Direttiva PIF”), sono stati aggiunti ulteriori reati tributari per i quali è considerata responsabile l’ente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000) a condizione che siano commessi anche in parte del territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sempre il recepimento della c.d. “Direttiva PIF” ha inserito nel Decreto anche il **reato di contrabbando** nell’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01, modulando in quest’ultimo caso la sanzione pecuniaria a carico dell’ente a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro di diritti di confine dovuti.

Infine, con la L. n. 22 del 2022 entrata in vigore il 23 marzo 2022 sono stati inseriti gli artt. 25-septiesdecies (**Delitti contro il patrimonio culturale**) e 25-duodecies (**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**) che contemplano le seguenti fattispecie di reati:

- 518-bis “Furto di beni culturali”;
- 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
- 518-quater “Ricettazione di beni culturali”;
- 518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;
- 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
- 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;
- 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
- 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
- 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;
- 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”; art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- 518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;
- 518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;

- 518-duodevicies "Confisca".

Infine, con l'art 3 della Legge 146/2006 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati attuati nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (ex post);

- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi.

Mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e standard di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- Comunicazione e formazione;
- Meccanismi per segnalare condotte illecite e/o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, sia a livello interno che esterno, senza che ciò possa comportare ritorsioni o discriminazioni a discapito di chi fa la segnalazione.

b. La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la Cooperativa un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

c. Gli obiettivi e le finalità

La Cooperativa, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. L'adozione del Modello rappresenta uno strumento

di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di Artelier (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, Artelier attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Cooperativa e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Cooperativa;
- rendere consapevoli i già menzionati soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza da Artelier, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Cooperativa di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella Parte Speciale del Modello), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della governance societaria e dell'immagine di Artelier.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Cooperativa ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del Modello da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato attuato.

d. Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti. A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

e. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Artelier, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Cooperativa.

f. Attuazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sulla idoneità ed effettività del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

g. I principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua. Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. I controlli effettuati devono essere documentati.

h. Il 'Whistleblowing'

In base all'art. 6 del D.lgs. 231/01 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, come integrato dalla Legge n. 179/2017, i Modelli di organizzazione e gestione degli enti devono prevedere pena la loro inefficacia e inidoneità, misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (cosiddetta disciplina del Whistleblowing). La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

A tutela della fattiva collaborazione dei soggetti denunciati, la legge stabilisce infatti:

- l'adozione, nei modelli di organizzazione e gestione, di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e/o ai dipendenti/collaboratori (di cui all'art. 5 c. 1 lett. a e b del Decreto come riportato al paragrafo 3.c. sopra), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del medesimo modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, nonché indicare almeno un canale alternativo di segnalazione sempre idoneo a preservare, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'adozione nel sistema disciplinare di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il presente modello di organizzazione e gestione tiene conto della citata disciplina con la previsione di un'apposita sezione dedicata al whistleblowing, in cui sono specificati i canali e le modalità di invio della segnalazione, i diritti e le tutele del segnalante, ed il sistema disciplinare.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché promuoverne il costante e tempestivo aggiornamento. In considerazione della specifica realtà aziendale di Artelier, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma monocratica.

Nella delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina dell'Organismo di Vigilanza vengono richiamati i requisiti, i compiti, il compenso e la durata del mandato dei suoi componenti. All'OdV è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati. In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV non deve essere stato sottoposto a procedimenti penali né condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice Etico da parte dei suoi destinatari;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, come sopra individuato:

- suggerisce proposte di aggiornamento del Modello, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigila sull'operato delle varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;

- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti attuati nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di auditing oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al Consiglio di Amministrazione;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- segnala l'opportunità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari ai responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale. L'Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con i Vertici aziendali e con i soggetti apicali in genere della Cooperativa. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi societari in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. Il rapporto tra la Cooperativa ed i componenti esterni dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto. L'OdV deve essere adeguatamente remunerato, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

b. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001, all'articolo 6, comma 2, lett. d), enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali, nonché dai responsabili e apicali. L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Cooperativa;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni ad Artelier, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello nelle aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;

All'OdV della Cooperativa devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato dalla Cooperativa medesima al momento della implementazione del Modello 231.

In particolare, le figure apicali della Cooperativa devono tempestivamente comunicare all'OdV le informazioni descritte nell'apposita procedura di comunicazione di flussi informativi all'OdV parte integrante del presente modello. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità fissate dalla procedura di cui sopra.

Infine, l'OdV è l'organismo al quale devono essere indirizzate eventuali segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello o di dirette violazioni del Modello (per ogni approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo del presente Modello dedicato alla disciplina del c.d. Whistleblowing).

c. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

6. IL WHISTLEBLOWING IN ARTELIER - Policy e Linee guida per la gestione delle segnalazioni

Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Scopo della Policy, destinatari e diffusione

La presente Policy Whistleblowing (di seguito "Policy") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

I destinatari della presente procedura sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione di Artelier;
- i dipendenti di Artelier;
- gli associati, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, e più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con Artelier ("Terzi").

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La presente Policy dovrà trovare ampia diffusione tra i destinatari, essere consegnata loro in copia, trasmetta tramite mail aziendale e, ove possibile, pubblicata nelle bacheche del personale.

La segnalazione - Whistleblowing

Per "Whistleblowing" si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità di Artelier, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne adottate da Artelier o della disciplina esterna comunque applicabile alla stessa, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili. In linea generale, Artelier esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

Oggetto e contenuto della segnalazione

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- penalmente rilevanti;
- attuate in violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo 231 o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale ad Artelier o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività);
- che consentano di identificare il soggetto che ha attuato i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Tutela e responsabilità del segnalante

Così come previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Artelier, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. Artelier potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Modalità di trasmissione della segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Artelier, nello spirito di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017 ha preferito utilizzare il canale esterno dell'ANAC conforme all'ultimo aggiornamento normativo il D.lgs n.24 del 10 marzo 2023.

Il Portale dell'ANAC e il relativo Whistleblowing si raggiunge attraverso il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>



[Accedi ai servizi](#) ▾ [Informati e partecipa](#) ▾ [Conosci ANAC](#) ▾ [Consulta i documenti](#) ▾ [Mi](#)

[Home](#) / [Accedi ai servizi](#) / Whistleblowing

Whistleblowing

Scopri come segnalare un illecito di interesse generale nell'ambito del contesto lavorativo.

[Accedi al servizio](#)

Accendendo al servizio si può inoltrare la segnalazione garantendosi l'anonimato, seguendo il flusso delle maschere sul portale e completando tutti i campi richiesti:



hai già effettuato una segnalazione? inserisci il tuo key code.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Entra

Invia una segnalazione!

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs 165/2001

1 - Segnalazione

2 - Altri soggetti informati

3 - Allegati

4 - Ulteriori informazioni

5 - Comunicazione di misure ritorsive

6 - Identità

7 - Invia

1.1 - Segnalante *

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

- Dipendente pubblico
- Dipendente di ente pubblico economico o di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico
- Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica

Approfondimenti specifici

L'ANAC provvederà a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.